SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANTINCENDIO, PER N. 8 (OTTO) MESI, PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SITA IN ROMA ALLA VIA FLAVIA, N. 6.

PREMESSA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nel prosieguo delle presenti Specifiche Tecniche per brevità anche "Amministrazione" o "MLPS"), nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di alcuni impianti situati nella sede istituzionale sita in Roma alla Via Flavia, n. 6, deve procedere all'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio presso la medesima sede in vista della scadenza di quello attualmente erogato, prevista ricorrere in data 30.11.2024.
L'esigenza dell'Amministrazione deriva dalla necessità di adempiere alle prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma a seguito dell'incendio che ha interessato il predetto immobile in data 12.06.2020.

L'affidamento in parola sarà perfezionato mediante Trattativa Diretta sul MePA (Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023), previa conferma del prezzo offerto nel Confronto di preventivi n. 4640744 del 13.09.2024, mediante trasmissione a sistema dell'offerta economica e dell'Allegato "Offerta prezzi unitari" con il dettaglio delle singole voci (Costo del servizio, Costo della manodopera e Oneri per la sicurezza) da considerare tutte al netto dell'IVA.

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto delle presenti Specifiche Tecniche è rappresentato dall'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sita in Roma alla via Flavia, n. 6.

Art. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Per servizio di sorveglianza attiva antincendio si intende il servizio di presidio fisico volto a controllare, all'interno dei locali della sede oggetto dell'appalto, tutti quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili che possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili senza mettere in atto misure tecniche di prevenzione.

Il servizio è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza esistenti peculiari dell'attività di prevenzione incendi ed è volto a prevenire situazioni di rischio, oltre che ad assicurare l'immediato intervento con personale addestrato e qualificato o con mezzi, nel caso in cui si verifichi un incendio.

Il servizio dovrà svolgersi dal lunedì al venerdì (5 giorni su 7) e dovrà essere organizzato con un'articolazione dell'orario di servizio che garantisca una copertura di n. 12 (dodici) ore al giorno, dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere svolto dall'impresa affidataria sotto la propria responsabilità, con propria organizzazione di mezzi e personale, addestrato e qualificato, e che si intende comunque NON in possesso di armi, per assicurare la sicurezza degli impianti e delle opere.

Durante l'orario di lavoro, per ogni turno, il personale del servizio di vigilanza antincendio deve effettuare giri di ronda e controllo all'interno e all'esterno della struttura.

Il riscontro sull'effettuazione del passaggio del personale deve avvenire tramite un registro da compilare e lasciare in evidenza nei locali dell'ufficio del consegnatario.
Mensilmente, o comunque quando l'Amministrazione ne faccia richiesta, il fornitore del servizio dovrà trasmettere il registro dei passaggi.

Art. 2.1 - MODALITÀ DI RACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE
Gli operatori addetti al servizio, per un totale di n. 3 (tre) unità che opereranno contemporaneamente presso la sede oggetto dell'appalto, dovranno coordinarsi con il servizio di prevenzione e protezione e con la Divisione III della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione (di seguito denominata Divisione III), al fine di gestire le comunicazioni con l'interno e di assicurare il coordinamento tra i vari addetti antincendio, oltre che l'intervento in caso di emergenza, in via prioritaria rispetto alle altre attività.

Per l'espletamento del servizio, l'impresa dovrà far riferimento al servizio di prevenzione e protezione e alla Divisione III, provvedendo ai seguenti adempimenti elencati in via preliminare e non esaustiva:

1. Servizio di sorveglianza antincendio;
2. Sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi;
3. Ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, allagamento, evento sismico, black out, attentati terroristici, e quant'altro previsto dal Piano di Emergenza proprio della struttura;
4. Controllo visivo della funzionalità degli impianti;
5. Primo intervento di spegnimento con estintori, naspi e/o idranti;
6. Primo soccorso su persone coinvolte in situazioni di emergenza.

Il dettaglio delle operazioni di verifica e le modalità di svolgimento del servizio verranno perfezionate ad avvenuta aggiudicazione e potranno, nel corso dell'appalto, essere integrate e/o modificate, fermo restando il numero delle persone e le ore di presenza, senza per questo creare alcun diritto a maggiori e/o diversi compensi.

Art. 3 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO
Per l'attuazione delle misure e dei compiti di cui all'articolo precedente, l'impresa garantisce e si obbliga di adibire, al servizio, personale munito di pertinente idoneità fisica e adeguatamente formato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, oltre che in possesso degli attestati di partecipazione ai relativi corsi, nonché al corso di primo soccorso.

In particolare, gli operatori dell'impresa dovranno essere muniti di:

- attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio alto d'incendio, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
- attestato di frequenza e superamento per esame del corso di n. 12 (dodici) ore per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal D.M. n. 388/2003;
- corso di introduzione alla sicurezza sul lavoro e prevenzione dei rischi aziendali (generici e specifici) della durata minima di n. 8 (otto) ore (D.lgs. n. 81/2008);
- corsi di addestramento teorico-pratici per l'estinzione degli incendi in diversi scenari di esposizione;

- idonei dispositivi di protezione individuale e di sistemi di comunicazione in tempo reale per garantire la rintracciabilità in qualsiasi momento del personale in sorveglianza.

Gli operatori addetti al servizio, nello svolgimento delle loro attività, dovranno essere dotati di Dispositivi di Protezione Individuali idonei all'attività antincendio e nello specifico:

- Dispositivi di Protezione Individuali di III categoria, idonei all'attività antincendio e pompieristica, come scarponi e stivali di sicurezza, divisa idonea e facilmente riconoscibile, ad alta visibilità, realizzata in materiale ignifugo per l'attività routinaria e divisa in materiale ignifugo e antifiamma, nomex, resistenti a fiamma e calore;
- guanti di protezione, giaccone e pantaloni di protezione, casco e sottocasco di protezione ad uso antincendio;
- strumenti utili per il primo intervento in caso di emergenza antincendio.

Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente affidamento, il personale dell'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
L'impresa avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza la stazione appaltante da ogni responsabilità in merito.

L'impresa e il personale da essa dipendente, dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Amministrazione per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale dell'impresa stessa.
L'impresa, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contatto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa richiesta per un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

L'impresa, inoltre, dovrà assicurare che il personale impiegato nell'espletamento del servizio sia adeguato alla necessità e, a tale scopo, prima dell'avvio del servizio, dovrà fornire alla Divisione III gli attestati di idoneità tecnica, in copia autenticata, riferiti a ciascuna delle unità impiegate.
Gli operatori devono essere Inquadrati nella categoria D del CCNL 3/11/2009 per Il Settore sorveglianza antincendio.

Art. 3.1 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'impresa affidataria è tenuta ad assorbire prioritariamente, nel proprio organico, il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Per ciò che concerne il personale impiegato sul presente appalto si fa riferimento a quanto indicato nel documento "Elenco personale in forza" allegato al presente documento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prima dell'avvio del servizio l'impresa dovrà comunicare il nominativo di un responsabile del servizio oggetto del presente appalto, a cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere e al quale, tra l'altro, verrà demandato di coordinare tutto il servizio assegnato e di rispondere alle direttive e alle indicazioni che verranno date dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o da un suo incaricato e dalla Divisione III.

Il Responsabile del servizio dovrà essere persona di comprovata e duratura esperienza nel settore della prevenzione e protezione incendi.
Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contradditorio con la persona sopra indicata, e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente dall'impresa stessa.
In caso di assenza o impedimento del responsabile, l'impresa dovrà comunicare il nominativo di un sostituto di pari capacità.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornirà all'impresa il nominativo del R.S.P.P. ed eventuale altro delegato del servizio a cui il referente della stessa dovrà rivolgersi direttamente per ogni problematica che dovesse sorgere nel corso dell'espletamento del servizio.

Il coordinatore del servizio dovrà redigere una relazione bimestrale sulla base di apposita modulistica fornita dal S.P.P. che il personale dell'impresa compilerà mensilmente.

Art. 5 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO
L'impresa assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.
L'impresa non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Ministero.
La sospensione o il ritardo nell'esecuzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e il Ministero si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato, l'impresa non abbia ottemperato.
L'impresa si impegna ad eseguire il servizio con regolarità e continuità, indipendentemente da scioperi o assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale, e poiché l'appalto in oggetto è considerato un servizio pubblico essenziale l'impresa dovrà garantire il regolare funzionamento anche durante gli scioperi proclamati.
Il corrispettivo si intende immodificabile per l'intera durata del presente contratto.

Art. 5.1 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
L'impresa risponde pienamente dei danni e degli infortuni causati a terzi nell'espletamento del servizio in oggetto, incluso il personale dipendente del Ministero o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a cose di proprietà del Ministero o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza di prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dal Ministero stesso nell'esecuzione dell'appalto ed imputabili all'impresa o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga.
Il Ministero è esonerato da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'impresa nell'esecuzione del contratto o a cause ad esso connesse.
L'impresa è tenuta al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente il Ministero.

L'impresa, entro la data di inizio del servizio, dovrà stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa e comprendente la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) ed R.C.O. (responsabilità civile operai), dei danni derivanti dall'espletamento del servizio, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa.

È previsto un massimale unico di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00). La polizza dovrà avere validità per l'intera durata del contratto e dovrà essere dimostrato il rinnovo della polizza per gli eventuali periodi di proroga del contratto entro n. 10 (dieci) giorni dalla data di concessione della proroga.
L'impresa è comunque responsabile, ad ogni effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante, salvo i recuperi delle società assicuratrici. Copia conforme all'originale di tali polizze dovrà essere depositata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 5.2 - VERIFICA DI CONFORMITA', SUPERVISIONE E CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà alla verifica e alla vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto delle presenti Specifiche Tecniche, in particolare con riguardo all'esatta esecuzione e alla qualità dei servizi.
L'appaltatore agevola le attività di direzione, controllo e vigilanza del Ministero sull'erogazione delle prestazioni e sulla qualità delle stesse, anche mettendo a disposizione della stazione appaltante elementi utili all'effettuazione delle operazioni di controllo.
Le contestazioni saranno effettuate all'atto del verificarsi dell'inadempienza oppure nel momento in cui il Ministero ne sia venuto a conoscenza anche da terzi, e ciò in diretto contraddittorio con il rappresentante di cui al precedente art. 4 incaricato dall'appaltatore che, in caso di contestazione scritta, è tenuto a inserire, contestualmente, le proprie deduzioni in calce alla contestazione stessa.
In assenza di osservazioni, si intendono accertati i rilievi mossi e, pertanto, saranno applicate le penalità previste.

Art. 6 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata di n. 8 (otto) mesi decorrenti dal 01.12.2024 fino al 31.07.2025 ed efficacia dalla data di registrazione del decreto di approvazione e impegno da parte degli organi di controllo.

L'Amministrazione si riserva altresì di modificare lo stipulando contratto in conformità di quanto diposto all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 qualora l'evoluzione dei lavori di adeguamento degli impianti, in essere presso la sede ministeriale di Roma in Via Flavia, n. 6, alla normativa di prevenzione incendi richieda una rimodulazione delle modalità di esecuzione del servizio in termini di numero di unità componenti il presidio e/o di copertura oraria dello stesso.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto o di modificare lo stesso in caso di trasferimento in altra sede, riduzione o soppressione degli uffici presso cui viene espletato il servizio in oggetto e in ogni caso in cui dovesse venir meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso.

L'Amministrazione ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023, si riserva altresì la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente qualora dovessero verificarsi le condizioni indicate.

Art. 7 - **IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO**
L'importo massimo per l'affidamento in parola è determinato in **€ 95.077,00 (euro novantacinquemilasettantasette/00)** IVA esclusa, per il servizio, e in **€ 300,00 (euro trecento/00)** IVA esclusa, per i costi da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, come da offerta formulata nel Confronto di preventivi n. 4640744 del 13.09.2024, da confermare con la presente Trattativa Diretta.

Art. 8 - TRACCIABILITÀ
La Società affidataria sarà tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e a tale scopo dovrà comunicare a

questo Ministero gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 9 - DOCUMENTI RICHIESTI A SEGUITO DELL'ESAME DELL'OFFERTA

In sede di predisposizione dell'offerta economica il fornitore dovrà inserire a sistema:

- Allegato "Offerta Prezzi Unitari" contenente l'indicazione delle singole voci di costo (Costo del servizio, Costo della manodopera e Oneri per la sicurezza).

***

Preso atto della comunicazione diffusa sul portale www.acquistinretepa.it in data 01.08.2024, avente ad oggetto "Integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac - nuove funzionalità a disposizione degli utenti" la quale dispone che "*per Trattative dirette e Confronto di preventivi, l'accesso alla sezione Gestisci Anacform e eForm è disponibile non più nel momento della pubblicazione ma dall'esame delle offerte in poi*", non è più possibile, a partire dalla sopra citata data, provvedere all'acquisizione del CIG in sede di pubblicazione della Trattativa diretta ma tale adempimento può essere finalizzato soltanto in esito all'apertura dell'offerta economica presentata dalla società affidataria.

Pertanto, soltanto dopo la creazione del CIG, questa Amministrazione provvederà a trasmettere tramite la sezione "comunicazioni" della Trattativa Diretta sul portale acquistinrete.it i seguenti documenti:

- "Dichiarazione Patto di Integrità";
- "Comunicazione Dati Tracciabilità Flussi Finanziari";
- "Request DGUE".

La società aggiudicataria provvederà a compilare e sottoscrivere digitalmente i sopra citati modelli predisposti e messi a disposizione dall'Amministrazione nella Piattaforma acquistinrete.it allegandoli sempre nella sezione "comunicazioni" della Trattativa Diretta.

L'affidatario dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE con le seguenti modalità:

1) accedere al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
2) selezionare la compilazione come operatore economico;
3) eseguire l'upload del file "Request xml";
4) inserire i dati richiesti;
5) generare il file "Response xml".

La "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Art. 10 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

L'operatore economico dovrà effettuare, a pena di esclusione, nella sede interessata dal servizio, un sopralluogo obbligatorio e a titolo gratuito in accordo con l'Ufficio del Consegnatario al fine di acquisire tutti gli elementi utili per l'esatta valutazione della propria offerta economica.

A tal fine, si informa che è possibile prendere contatti con i referenti di seguito indicati:
- Ufficio del Consegnatario del MLPS: ufficioconsegnatario@lavoro.gov.it;
- Umberto Nicolini (06 - 4683.3237): unicolini@lavoro.gov.it;
- Verdiglione Raffaele (06 - 4683.3229): rverdiglione@lavoro.gov.it.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato **entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 23.09.2024.**
L'operatore economico dovrà produrre relativa attestazione dell'avvenuto sopralluogo.

Art. 11 - FATTURAZIONE

La fatturazione elettronica del servizio dovrà avvenire con cadenza trimestrale, successivamente alla conclusione delle attività effettuate e all'esito positivo della verifica di conformità di cui all'articolo 5.2 effettuata a cura dei referenti dell'Amministrazione (Ufficio del Consegnatario), dalla quale decurtare le eventuali penali comminate.

La fattura dovrà essere intestata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione - Via Flavia, 6 - 00187 ROMA - Codice Fiscale 80237250586 e riportare anche l'indicazione del CIG.
Per la fatturazione elettronica dovrà essere utilizzato esclusivamente il codice univoco assegnato a questo Ufficio (codice IPA): HS1P70.
L'Amministrazione procederà a comunicare all'aggiudicatario l'ammontare delle eventuali penali applicate all'indirizzo di PEC indicato in sede di gara. Successivamente alla ricezione della comunicazione di applicazione delle penali l'affidatario potrà emettere la relativa fattura che dovrà essere decurtata delle penali applicate.
Il pagamento delle attività a canone verrà corrisposto entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura e potrà essere disposto a condizione del rispetto, da parte dell'appaltatore, degli adempimenti a tutte le obbligazioni contrattuali.

Art. 12 - PENALI

Il Ministero, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni delle presenti Specifiche Tecniche.
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'impresa aggiudicataria, che devono pervenire entro n. 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.
Si provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate tramite PEC, assegnando un termine di n. 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale, sopra descritta, sarà applicata con atto formale, in cui si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dalla controparte e delle ragioni per cui la stazione appaltante ritiene di procedere. L'impresa, in tal caso, non potrà accampare pretese di sorta e conserverà il solo diritto alla contabilizzazione e pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, "*I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale*".

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti che possono determinare l'applicazione di sanzioni economiche, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute:

a) ritardo nell'attivazione del servizio: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente documento;
b) esecuzione parziale: 50% del valore della prestazione non eseguita;
c) modalità di esecuzione non corretta, servizio viziato o mancanza di qualità promesse: 20% del valore della prestazione non correttamente eseguita.

Qualora riscontrasse ritardi e disservizi, l'Amministrazione provvederà ad applicare una penale pari all'1x1000 dell'importo contrattuale nei seguenti casi e per ogni giorno di inadempimento:

- per ogni abbandono ingiustificato del servizio;
- per ogni mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi di sicurezza o diramato da personale del Ministero o da qualsiasi altra persona che abbia rilevato l'incendio;
- per ogni ritardo, oltre i quindici minuti, nel prendere servizio. Il ritardo superiore ad un'ora è considerato come assenza e comporta un'ulteriore penale pari all'1x100 dell'importo contrattuale;
- per ogni mancato inoltro all'Amministrazione, o oltre le 24 ore dall'accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza della sede oggetto dell'appalto;
- per ogni mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta dell'Amministrazione, a mezzo fax o mail, del personale dell'impresa ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio;
- per ogni mancata sostituzione degli operatori addetti antincendio in ferie o in malattia o assenti per altri motivi con conseguente utilizzo di un numero inferiore di unità lavorative sul turno;
- per ogni inadempienza del personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, quali: inosservanza delle disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi ed irriguardosi verso il personale del Ministero e verso terzi, mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di servizio;
- per ogni mancato giro di ispezione, ove previsto e concordato con l'Amministrazione o suo delegato, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo;
- per ogni mancata sostituzione di personale ritenuto non gradito;
- per mancata reperibilità del responsabile del servizio indicato all'articolo 4.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi a danno dell'impresa aggiudicataria.
I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Ministero a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Sono fatte salve le ragioni dell'appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazione di penali.

Art. 13 - REFERENTI PER L'AMMINISTRAZIONE

I referenti dell'Amministrazione, per l'esecuzione del presente affidamento, sono il Dott. Nicolini e il Dott. Verdiglione dell'Ufficio del Consegnatario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- Ufficio del Consegnatario del MLPS: ufficioconsegnatario@lavoro.gov.it;
- Umberto Nicolini (06 - 4683.3237): unicolini@lavoro.gov.it;
- Raffaele Verdiglione (06 - 4683.3229): rverdiglione@lavoro.gov.it.

Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 D.lgs. n. 36/2023, pari al 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale.

Art. 15 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Tutti i documenti prodotti dall'appaltatore saranno di proprietà dell'Amministrazione.
Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione delle presenti Specifiche Tecniche.

L'impresa da parte sua si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e dalle informazioni ricevute dall'Amministrazione assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dall'Amministrazione, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente documento.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietato all'impresa aggiudicataria, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per sua colpa esclusiva nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Amministrazione, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c.
È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 17 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione dell'Amministrazione, ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, nei seguenti casi:

1. situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'appaltatore;
2. cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
3. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
4. frode o grave negligenza dell'Appaltatore nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
5. per comportamenti tenuti dal personale dell'Appaltatore di gravità tale da sconsigliare la continuazione del rapporto contrattuale;
6. sospensione ingiustificata del servizio;
7. reiterate inosservanze e comunque a seguito di due richiami scritti dell'Amministrazione.

Nei casi succitati l'Amministrazione si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Il presente affidamento potrà essere oggetto di risoluzione anticipata:

- in caso di attivazione di un'eventuale Convenzione Consip relativa al servizio oggetto del presente affidamento o adesione ad altri strumenti di razionalizzazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- a fronte dell'eventuale estinzione degli obblighi a carico dell'Amministrazione di mantenimento del servizio di vigilanza antincendio, presso la sede in oggetto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato in materia di risoluzione e recesso contrattuale trovano applicazione gli articoli 122 e 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 18 - NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa affidataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto, le imprese sono tenute ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 81/08 a integrare le azioni di prevenzione.

L'impresa aggiudicataria dovrà, al momento della comunicazione e prima della stipula del contratto, collaborare con il Ministero alla stesura definitiva del Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI) e alla sua congiunta sottoscrizione.
L'impresa aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico della stazione appaltante, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, al fine della redazione del DUVRI, l'impresa aggiudicataria dovrà inviare al Servizio di prevenzione e protezione e alla Divisione IV informazioni concernenti:

- Estratto valutazione dei rischi della propria attività, con indicazione, in forma esclusivamente schematica di: orario di lavoro, rischi sia di natura infortunistica che d'igiene del lavoro, misure di prevenzione e protezione, elenco di attrezzature, sostanze utilizzate;
- Verifica idoneità tecnica professionale;
- Valutazione dei rischi propri che possano interferire con l'attività del Ministero durante lo svolgimento lavorativo; individuazione delle eventuali misure di prevenzione e protezione che possono in qualche modo eliminare o ridurre i rischi residui derivanti da tali interferenze.

Art. 19 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 e ss.mm.ii.

Ai sensi del G.D.P.R. Nuovo Regolamento Privacy in vigore dal 25.05.2018, del D.lgs. n. 101/2018 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche (Codice della privacy), si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso l'Amministrazione per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli operatori economici partecipanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'operatore economico aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione.

Art. 20 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Stefania Rupe, Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione.

Art. 21 - RINVIO

Per quanto non disciplinato nelle presenti Specifiche tecniche, si rinvia alle norme del D.lgs. n. 36/2023, nonché alle "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" e alle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi", reperibili dal sito "www.acquistinretepa.it", nella sezione dedicata all'iniziativa "Servizi".

Art. 22 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Stefania Rupe*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii.*